# Tribunale di Treviso
# Ordinanza del 17 novembre 2026

R.G. n. 1489/2026

IL TRIBUNALE DI TREVISO

II SEZIONE CIVILE - LAVORO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sig.ri Magistrati:

Dott.ssa Roberta Poiré Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Cusumano Giudice

Dott. Andrea Valerio Cambi Giudice Relatore

nel procedimento ex art. 669-terdecies c.p.c. iscritto al n. R.G. 1489/2026 promosso da:

(...) (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'Avv. (...);

RECLAMANTE

CONTRO

(...) S.R.L. (C.F. ...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (...), (...) e (...);

RECLAMATA E RECLAMANTE INCIDENTALE

avverso l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. pronunciata in data 10.9.2026 dal Tribunale di Treviso nel procedimento R.G. n. 1117/2026, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2026 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., (...) ha impugnato l'ordinanza suindicata con la quale l'intestato tribunale ha parzialmente accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da (...) S.r.l. e, ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora rispetto

alla lamentata violazione da parte dell'odierno reclamante del patto di non concorrenza stipulato in data 23.03.2022, ha ordinato al sig. (...) di astenersi immediatamente dallo svolgere attività in concorrenza con (...) S.r.l., cessando ogni condotta violativa del patto, attuata in proprio e quale socio e amministratore della società (...) S.r.l. sino al maggio 2028, con condanna del resistente alle spese di lite. Il Giudice di prime cure ha invece escluso dall'ambito dell'inibitoria i rapporti di mero approvvigionamento con i fornitori aventi sede nei territori interdetti, rigettando altresì le istanze accessorie di fissazione di penale ex art. 614-bis c.p.c., di pubblicazione e di comunicazione dell'ordinanza.

Il reclamante chiede la revoca integrale dell'ordinanza impugnata, ovvero, in subordine, una revisione in chiave restrittiva della inibitoria concessa, affidandosi a cinque motivi di censura:

a) l'errata valutazione dell'eccezione di nullità del patto di non concorrenza per difetto di causa o simulazione relativa, eccezione fondata sull'assunto che l'importo mensile di Euro 1.400,00 (erogato per 13 mensilità e inserito stabilmente nella parte alta del cedolino paga tra gli elementi fissi della retribuzione) costituisse in realtà una componente meramente retributiva, già riconosciuta nel precedente rapporto con la capogruppo (...) S.p.A. e mantenuta in continuità al passaggio in (...) S.r.l.;

b) l'errata valutazione dell'eccezione di nullità del patto (o, in subordine, della specifica clausola di estensione) per indeterminatezza ex ante del limite territoriale e per eccessiva compressione della libertà professionale ex art. 2125 c.c., con particolare riguardo alla clausola che vieta di svolgere attività, anche operando da luoghi esterni alle aree nominate (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Bahamas e Florida), che producano "effetti all'interno delle stesse";

c) l'insussistenza del fumus boni iuris sotto il profilo oggettivo e soggettivo, contestando la riconducibilità alla sede di Miami delle commesse di refitting navale esaminate dal primo Giudice (eseguite materialmente in cantieri europei e asseritamente gestite da articolazioni societarie inglesi della committenza) nonché la propria personale partecipazione operativa alle medesime;

d) l'insussistenza del periculum in mora, attesa la non configurabilità di un danno in re ipsa, la presunta intempestività dell'iniziativa cautelare datoriale, la sufficienza del meccanismo sanzionatorio e risarcitorio pattizio (restituzione del corrispettivo e penale del 25%) e l'estraneità del reclamante alla costituzione della società (...);

e) il contrasto del contenuto dispositivo del provvedimento cautelare con i principi di cui agli artt. 4 e 35 Cost.

1.3. Si è costituita in giudizio (...) S.r.l., resistendo al reclamo principale e chiedendone l'integrale rigetto. La società reclamata ha, inoltre, proposto "reclamo incidentale" volto ad ottenere:

(i) l'estensione dell'ordine inibitorio anche alle attività di gestione e amministrazione di (...) S.r.l. materialmente compiute in territorio vietato (presso la sede operativa di (Gamma) S.r.l. in (...)) nonché ai rapporti commerciali e operativi con i fornitori ubicati in Friuli Venezia Giulia ((...) S.r.l., (...) S.r.l., (...) S.r.l.);

(ii) l'applicazione della misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c., sul presupposto dell'autonomia negoziale e causale del patto di non concorrenza rispetto al rapporto di lavoro subordinato;

(iii) l'autorizzazione alla pubblicazione e comunicazione del provvedimento ai clienti localizzati in Florida.

Così sinteticamente inquadrato l'oggetto del procedimento cautelare, il Collegio ritiene, nei limiti della delibazione necessariamente sommaria propria della presente fase cautelare e rimesso ogni più approfondito accertamento al giudizio di merito che sia il reclamo principale sia il reclamo incidentale siano infondati e debbano essere rigettati, meritando l'ordinanza impugnata integrale conferma.

Muovendo dalle censure attinenti alla validità genetica e funzionale del patto sottoscritto in data 23.03.2022, non appaiono meritevoli di accoglimento, ad una sommaria delibazione, i rilievi riproposti dal reclamante in ordine al preteso difetto di causa ovvero alla natura simulata dell'accordo.

Sul piano causale, il patto di non concorrenza post-contrattuale integra una fattispecie negoziale tipizzata dall'art. 2125 c.c., autonoma e distinta dal contratto di lavoro subordinato, la cui funzione economico-individuale risiede nello scambio sinallagmatico tra l'obbligazione di non facere assunta dal prestatore per il tempo successivo alla cessazione del rapporto e l'obbligazione datoriale di corrispondere uno specifico corrispettivo.

Nel caso di specie, avuto riguardo al ruolo apicale ricoperto dal (.....) quale Operation Director, al grado di specializzazione tecnica maturato nello specifico comparto del refitting navale e al diretto contatto con la committenza crocieristica internazionale, risulta del tutto manifesto e concreto l'interesse dell'ex datrice di lavoro a cautelarsi dal rischio di sviamento della propria particolare clientela.

Sotto il concorrente profilo della disciplina speciale di cui all'art. 2125 c.c., è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'accordo lascia le parti libere di determinare le modalità di quantificazione e di erogazione del compenso (ben potendo lo stesso essere corrisposto in costanza di rapporto con cadenza mensile) purché risultino rispettati, ex ante, i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e, sul piano funzionale, di congruità del corrispettivo, ravvisandosi la nullità solo qualora il compenso sia meramente simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto.

Nella fattispecie in esame, il patto prevede un corrispettivo annuo fisso di Euro 18.200,00 lordi, erogato in rate mensili da Euro 1.400,00 ciascuna, per un importo complessivo effettivamente percepito dal lavoratore pari ad Euro 54.600,00 lordi. Tale meccanismo di calcolo, oggettivamente predeterminato sin dalla stipulazione, appare soddisfare sia il requisito della determinatezza sia il parametro della congruità e proporzionalità rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.

Né gli elementi valorizzati dal reclamante - quali l'erogazione frazionata per tredici mensilità, la collocazione contabile della voce "P.D.N." o "P.N.C." nella parte alta del cedolino paga e l'assoggettamento del relativo importo a contribuzione e agli istituti indiretti - appaiono idonei, in questa fase sommaria, a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. di un accordo simulatorio volto a dissimulare un ordinario superminimo retributivo. Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, l'erogazione del corrispettivo del patto in costanza di rapporto partecipa della nozione ampia di retribuzione imponibile a fini contributivi e fiscali in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, senza che tale modalità di pagamento e rendicontazione contabile valga ad alterare la chiara imputazione negoziale del compenso all'obbligo post-contrattuale di non concorrenza. Peraltro, la sottoscrizione ex novo del patto del 23.03.2022 in occasione dell'assunzione presso il distinto soggetto giuridico (...) S.r.l., accompagnata da una contestuale rimodulazione dell'inquadramento e del superminimo contrattuale, priva di verosimiglianza (allo stato degli atti e impregiudicata ogni diversa valutazione nel giudizio a cognizione piena) la tesi di parte reclamante del mero

recepimento nel nuovo rapporto di lavoro di una asserita pregressa (e, allo stato, totalmente indimostrata) intesa simulatoria.

Parimenti infondate, ad una delibazione cautelare, risultano le doglianze inerenti alla asserita nullità del patto per indeterminatezza della clausola territoriale e per eccessiva compressione della capacità professionale e reddituale del lavoratore. Il patto in esame circoscrive espressamente il divieto di concorrenza, sul piano oggettivo, al settore della progettazione, realizzazione e posa di involucri, serramenti vetrati e allestimenti esterni per il settore contract e refitting di navi da crociera e, sul piano spaziale, ai territori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Isole Bahamas e Stato della Florida (USA), aggiungendo che il dipendente non potrà "da qualsivoglia altro luogo, e quindi anche operando da luoghi esterni alle predette aree, svolgere comunque attività in concorrenza con effetti all'interno delle stesse".

Quanto alla validità di tale ultima previsione (che appare sostanzialmente riconducibile alla tipologia della c.d. "clausola di remotizzazione" o "sugli effetti"), il Collegio osserva come la stessa non possa considerarsi aprioristicamente nulla per indeterminatezza del vincolo geografico, occorrendo valutarne la portata letterale e funzionale secondo i canoni ermeneutici della buona fede e di conservazione del contratto (artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.). Se è vero che i limiti di oggetto, tempo e luogo prescritti dall'art. 2125 c.c. devono essere determinati o determinabili ex ante sin dalla stipulazione, la clausola che estende il divieto alle attività rese al di fuori del perimetro interdetto ma produttive di effetti al suo interno non amplia indefinitamente né rende imprevedibile l'area geografica vietata quando, come nel caso di specie, essa operi quale mero criterio di collegamento in chiave antielusiva rispetto a un ambito territoriale previamente, specificamente e oggettivamente delimitato dalle parti.

Nello specifico, tenendo conto delle peculiarità strutturali del mercato del refitting crocieristico ben descritte da parte reclamata nei propri (pur eccessivamente prolissi) scritti difensivi e, segnatamente, della circostanza per cui la fase di acquisizione commerciale, negoziazione e gestione tecnica delle commesse è fisiologicamente dissociata, dal punto di vista territoriale, dal luogo di materiale esecuzione dei lavori, il riferimento agli "effetti" dell'attività concorrenziale consente di salvaguardare l'efficacia del vincolo rispetto ai territori nominati nel patto e ai soggetti committenti che in tali aree hanno il proprio reale centro d'interessi, prevenendo le assai intuibili manovre elusive.

In tal senso, il lavoratore era perfettamente posto in condizione, sin dalla conclusione dell'accordo, di conoscere il perimetro del sacrificio assunto, consistente nell'astenersi

tanto dall'operare materialmente nelle quattro regioni italiane, in Florida e alle Bahamas, quanto dall'acquisire o gestire commesse di refitting in favore degli armatori radicati in tali specifici territori.

Né tale assetto negoziale determina una compressione della concreta professionalità del lavoratore tale da comprometterne ogni potenzialità reddituale. Come è noto, il patto di non concorrenza può legittimamente riguardare qualsiasi attività lavorativa idonea a competere con quella del datore di lavoro ed è affetto da nullità solo allorché la sua ampiezza, valutando unitariamente limiti di oggetto, tempo, luogo e corrispettivo, precluda in assoluto l'esplicazione del bagaglio professionale acquisito e azzeri i margini di guadagno del prestatore. Nel caso concreto, anche all'interno del medesimo comparto del refitting crocieristico, la documentazione versata in atti dimostra che una quota assai rilevante dei cantieri navali (tra cui Malta, Rotterdam, Copenaghen, Marsiglia, Palermo) e delle primarie compagnie internazionali (quali, a titolo esemplificativo, (...) con sede nel Regno Unito, oltre a numerosi altri gruppi crocieristici europei e statunitensi non aventi sede in Florida o alle Bahamas) si collocano al di fuori delle aree convenzionalmente interdette. Ne consegue che al reclamante residua comunque un più che congruo ambito di mercato in cui mettere a frutto le proprie competenze tecniche e manageriali.

Passando alla verifica del fumus dell'inadempimento secondo lo standard probatorio della verosimiglianza qualificata proprio della fase cautelare, gli elementi documentali già valorizzati dal primo Giudice appaiono idonei a integrare un quadro indiziario grave, preciso e concordante circa il deliberato compimento, da parte del (...), di attività concorrenziale vietata dal patto per il tramite di (...) S.r.l., società di diritto rumeno costituita nel dicembre 2024 di cui egli è socio al 50% e amministratore munito di pieni poteri a firma disgiunta. È invero documentato, oltre che pacifico sul piano oggettivo, che (Alfa) S.r.l. opera esattamente nello stesso segmento merceologico di (.....) S.r.l. (marine glazing and balcony solutions e refitting di navi da crociera) e che, nel biennio 2025-2026, ha acquisito ed eseguito commesse di refitting relative, tra le altre, alla nave (...) di (...) e alle navi (...) di (...), entrambe compagnie armatoriali aventi sede direzionale e operativa in Florida (Miami e Plantation), ossia nel territorio espressamente interdetto dal patto. Con specifico riguardo alla commessa (...), la corrispondenza elettronica prodotta in atti comprova il diretto coinvolgimento personale del (...) (invitato e destinatario diretto delle comunicazioni di pianificazione provenienti dall'headquarter di (...) di (...) all'indirizzo aziendale di (...)) con i referenti tecnici dell'armatore allocati in Florida.

Per converso, sempre nell'ottica della cognizione sommaria e della necessaria interpretazione restrittiva delle clausole limitative della libertà d'iniziativa economica, deve essere confermata la valutazione del primo Giudice nella parte in cui ha escluso dall'ambito dell'inibitoria i rapporti di approvvigionamento intrattenuti con i fornitori aventi sede in Friuli Venezia Giulia ((...) S.r.l., (...) S.r.l., (...) S.r.l.). Come condivisibilmente rilevato nell'ordinanza impugnata, il patto di non concorrenza non contiene uno specifico divieto di rifornirsi presso imprese terze operanti nei territori indicati, realizzandosi l'effetto concorrenziale vietato dal lato dell'offerta sul mercato dei servizi di refitting verso la committenza e non già attraverso il mero acquisto di materie prime o semilavorati sul mercato dei fornitori. Quanto poi alla contestata presenza operativa del (...) presso i locali di (...) S.r.l. in (...) (PN), l'ordine inibitorio già pronunciato dal primo Giudice, nel vietare al reclamante di svolgere qualsiasi attività in concorrenza con (...) S.r.l. in violazione dei limiti territoriali e oggettivi del patto, in proprio o quale socio e amministratore di (...) S.r.l., risulta già di per sé pienamente idoneo a precludere anche lo svolgimento materiale di attività gestoria concorrenziale all'interno delle regioni italiane interdette, senza necessità di ulteriori specificazioni o integrazioni del dispositivo, né di dare ingresso in questa sede sommaria alle articolate istanze istruttorie e agli ultronei ordini di esibizione richiesti dalle parti.

Venendo all'esame degli ulteriori requisiti cautelari per l'accesso alla tutela innominata d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il Collegio condivide l'impostazione dell'ordinanza reclamata che, pur prescindendo da automatismi fondati sulla natura in re ipsa del danno, ha ravvisato in concreto l'esistenza di un pericolo attuale di pregiudizio grave e irreparabile. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di intempestività del ricorso cautelare sollevata dal reclamante: a seguito della diffida inviata nel febbraio 2026 e del riscontro interlocutorio del lavoratore (che negava qualsiasi operatività nei territori vietati), la società ricorrente ha dovuto svolgere articolati approfondimenti documentali e investigativi, conclusisi solo tra il maggio e il luglio 2026, depositando il ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 13.07.2026, sicché il lasso temporale trascorso risulta pienamente giustificato dalle esigenze di verifica dei fatti e non denota alcuna inerzia incompatibile con l'urgenza.

Dal punto di vista del periculum qualificato previsto dall'art. 700 c.p.c., la perdurante vigenza del vincolo contrattuale sino al maggio 2028, la documentata capacità operativa già dispiegata da (...) S.r.l. nell'acquisizione di plurime commesse presso primari gruppi crocieristici e il concreto rischio di consolidamento ed espansione di tali relazioni commerciali nelle more del giudizio di merito rendono evidente come il pregiudizio prospettato non possa essere adeguatamente neutralizzato né dal meccanismo

convenzionale della penale (pari al 25% del costo del corrispettivo), né da un futuro risarcimento per equivalente. Il nocumento cautelarmente rilevante, infatti, non si esaurisce nella perdita immediata dei margini di commessa, ma incide direttamente sull'avviamento aziendale, sulla stabilità delle relazioni fiduciarie con la committenza internazionale e sul posizionamento competitivo dell'impresa, beni per loro natura non suscettibili di integrale ristoro per equivalente.

A ciò si aggiunga che, nella necessaria valutazione comparativa degli interessi in conflitto, appare senz'altro prevalente l'interesse della società ad evitare un pregiudizio da storno di clientela difficilmente suscettibile di risarcimento per equivalente, rispetto alla aspettativa dell'ex dipendente di ampliare la propria attività, sia in proprio che in forma societaria, attività che, per sua natura, sconta (rispetto al lavoro dipendente) un fisiologico rischio d'impresa.

Laddove, infatti, la mancata conferma del provvedimento cautelare esporrebbe (...) a una progressiva e verosimilmente irreversibile erosione del proprio mercato di riferimento, l'osservanza dell'inibitoria non comprime del tutto le possibilità di lavoro dell'ex dipendente, lasciando intatta la piena operatività sua e della società partecipata nei confronti della restante committenza internazionale estranea al perimetro del divieto.

Deve infine essere confermato il rigetto delle misure accessorie riproposte da (...) S.r.l. con il reclamo incidentale. Quanto alla richiesta di fissazione di una somma di denaro ex art. 614-bis c.p.c. per ogni violazione o inosservanza successiva, l'ultimo comma della disposizione esclude espressamente l'applicabilità delle misure di coercizione indiretta "alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409". Benché il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. presenti effettivamente una propria autonomia strutturale e funzionale ed operi per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, esso trova pur sempre la propria genesi e il proprio presupposto necessario nel contratto di lavoro subordinato, restando la relativa controversia integralmente assoggettata al rito del lavoro ex art. 409 c.p.c. e, conseguentemente, al divieto normativo posto dall'art. 614-bis, ultimo comma, c.p.c.

Parimenti condivisibile è l'esclusione delle richieste di pubblicazione dell'ordinanza sui quotidiani e di comunicazione diretta alle compagnie armatoriali clienti, difettando i presupposti di stretta necessità e proporzionalità rispetto alla funzione propria dell'inibitoria cautelare concessa.

Alla luce del reciproco rigetto del reclamo principale e del reclamo incidentale, nonché tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate e della presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia di clausole di estensione territoriale nei patti di non concorrenza, sussistono i presupposti di legge (art. 92, comma 2, c.p.c.) per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali della presente fase di reclamo, restando ferma la statuizione sulle spese di prime cure contenuta nell'ordinanza confermata.

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante principale e della reclamante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

rigetta il reclamo principale proposto da (...) e il reclamo incidentale proposto da (...) S.r.l. e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. cronol. 2554/2026 del 10/11.09.2026 resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 1117/2026;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase di reclamo;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il reclamo.